Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 gennaio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendità al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1565.

Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, attualmente prevista per gli ufficiali dell'Esercito e per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito dal testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissata da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 75.000.

Art. 2.

In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel precedente art. 1 può essere aumentata fino a L. 240.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 dicembre 1951, n. 1566.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maestà Imperiale lo Chahinchah dell'Iran, animati da un uguale desiderio di stringere sempre più vincoli di tradizionale amicizia fra i due Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia ed hanno designato a tale scopo quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

Sua Eccellenza il Signor Alberto ROSSI LONGHI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario;

Sua Maestà Imperiale lo Chahinchah dell'Iran:

Sua Eccellenza il Signor Mohsen RAIS, Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle seguenti clausole:

Articolo 1

Pace inalterabile e amicizia sincera regneranno perpetuamente fra l'Italia e l'Iran così come fra i cittadini dei due Paesi.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo per continuare le loro relazioni diplomatiche e consolari conformemente ai principi ed alla pratica del diritto comune internazionale.

Esse convengono che i Rappresentanti Diplomatici e Consolari di ciascuna di Esse riceveranno sul territorio dell'altra, il trattamento consacrato dai principi e dalla pratica del diritto comune internazionale, che non potrà comunque, sotto condizione di reciprocità, essere inferiore al trattamento accordato ai Rappresentanti Diplomatici e Consolari della nazione più favorita.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti, convinte che la migliore conoscenza reciproca è l'elemento essenziale e necessario per la comprensione fra i popoli, convengono di adoperarsi a sviluppare le relazioni culturali fra i due Paesi.

In tale spirito Esse s'impegnano a studiare tutte le misure da prendersi allo scopo di facilitare gli scambi reciproci nei vari campi della cultura, della scienza e dell'arte.

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti convengono di sottomettere ad una procedura di regolamento pacifico, nelle condizioni che saranno fissate da una convenzione speciale,

ogni vertenza, di qualsiasi natura essa sia, che sorgesse fra di Esse e che non avesse potuto essere risolta per via diplomatica.

Articolo 5

Il presente Trattato sarà ratificato dagli organi legislativi delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Teheran.

Articolo 6

Il presente Trattato è redatto in duplice esemplare in italiano, persiano e francese. In caso di vertenza il testo francese farà fede.

In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Trattato ed ivi apposto i loro sigilli.

Fatto a Teheran, il 24 settembre 1950 corrispondente al 2 mehr dell'anno 1329.

A. ROSSI LONGHI MOHSEN RAIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Traité d'amitié entre l'Italie et l'Iran

Le Président de la République Italienne et Sa Majesté Impériale le Chahinchah de l'Iran, animés d'un égal désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié traditionnelle entre les deux Pays, ont résolu de conclure un Traité d'Amitié et ont désigné à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires:

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence Monsieur Alberto ROSSI LONGHI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire;

Sa Majesté Impériale le Chahinchah de l'Iran:

Son Excellence Monsieur Mohsen RAIS, Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1

La paix inaltérable et l'amitié sincère règneront perpétuellement entre l'Italie et l'Iran ainsi qu'entre les ressortissants des deux Pays.

Article 2

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour continuer Leurs relations diplomatiques et consulaires conformément aux principes et à la pratique du droit commun international. Elles conviennent que les Représentants Diplomatiques et Consulaires de chacune d'Elles recevront sur le territoire de l'autre le traitement consacré par les principes et la pratique du droit commun international qui, sous condition de réciprocité, ne pourra, en tout cas, être inférieur au traitement accordé aux Représentants Diplomatiques et Consulaires de la nation la plus favorisée.

Article 3

Les Hautes Parties Contractantes, convaincues que la meilleure connaissance réciproque est l'élément essentiel et nécessaire pour la compréhension entre les peuples, conviennent de s'appliquer à développer les relations culturelles entre les deux Pays.

Dans cet esprit Elles s'engagent à étudier toutes les mesures à prendre en vue de faciliter les échanges réciproques dans les différents domaines de la culture, de la science et de l'art.

Article 4

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de soumettre à une procédure de règlement pacifique, dans les conditions qui seront fixées par une convention spéciale, tout différent; de quelle nature qu'il soit, qui surgirait entre Elles et qui n'aurait pas pu être résolu par la voie diplomatique.

Article 5

Le présent Traité sera ratifié par les organes législatifs des Hautes Parties Contractantes et entrera en vigueur après trente jours à dater de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Téhéran.

Article 6

Le present Traité est rédigé en double exemplaire en langues italienne, persane et française. En cas de différend le texte français fera foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Téhéran, le 24 septembre 1950 correspondant au 2 mehr de l'année 1329.

A. ROSSI LONGHI MOHSEN RAIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1567.

Concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti alla Fondazione figli degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo sino alla concorrenza di lire 83.675.000 alla Fondazione figli degli italiani all'estero per la liquidazione di passività arretrate e per l'estinzione anticipata del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione predetta in virtù della legge 28 giugno 1939, n. 889.

Detto mutuo sarà ammortizzabile a decorrere dal 1° giugno 1951, in 35 anni, e le relative annualità comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della concessione saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Al servizio del prestito di cui all'art. 1 verranno destinati, ad iniziare dall'esercizio 1951-52, gli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 86 e n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1568.

Concessione di un contributo straordinario di L. 30.000.000 a favore dell'Istituto per le Relazioni Culturali con l'Estero (I.R.C.E.) per il secondo semestre dell'esercizio 1950-1951.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore dell'Istituto per le Relazioni Culturali con l'Estero.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente art. 1 sarà provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-1951.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1569.

Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Agli attuali direttori didattici, già dipendenti con la qualifica di direttori didattici comunali da Comuni che avevano l'autonomia scolastica e a questa rinunciarono anteriormente alla esecuzione dell'art. 331 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro condizione di capoluogo di provincia, sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352.

Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procederà alla ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le disposizioni del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni; gli effetti economici decorreranno dalla data del decreto con cui si provvederà alla ricostruzione della carriera e sarà conferito il nuovo grado loro spettante.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « R.L. 11 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « R.L. 11 » è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1951.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1952
Registro Marina n. 1, foglio n. 59.

(245)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, approvato con decreto in data 25 aprile 1939;

Vista la deliberazione in data 3 luglio 1951 del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, allegato al presente decreto e composto di n. 71 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

Statuto della Cassa di risparmio di Piacenza

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa.

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Piacenza, istituita ad iniziativa del Monte di pietà di Piacenza, fu eretta in ente morale con regio decreto 18 agosto 1860, e resa autonoma con decreto 6 maggio 1883. In forza del regio decreto 5 febbraio 1928 ha assorbito per fusione il Monte di pietà di Piacenza fondato nel 1490 e riconosciuto con decreto ducale del 24 gennaio 1495.

Essa è regolata oltrechè dalle leggi e dai regolamenti in materia dalle disposizioni del presente statuto, e, in forza del regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2985, fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia avente sede in Bologna.

Art. 2.

La Cassa ha la sua sede legale in Piacenza, ed ha facoltà di istituire filiali secondo le vigenti norme di legge.

Art. 3.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi cauto e conveniente collocamento.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa di risparmio è formato.

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di riserva federale;

c) dal fondo di riserva speciale per coprire le perdite che possono essere prodotte dalla oscillazione del valore dei titoli, e per le altre perdite eventuali;

d) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 5.

La durata della Cassa di risparmio è illimitata. Essa non può cessare se non per fatto di forza maggiore o nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

TITOLO II.

Organi della Cassa.

Art. 7.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Comitato;
3) il presidente;
4) il Collegio sindacale;
5) il direttore generale.

TITOLO III.

Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente, e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a termini di legge.

Gli altri consiglieri sono nominati:

a) tre in ragione di uno per ognuna dalle tre Sezioni della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

b) uno dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane;

c) due dall'Amministrazione provinciale di Piacenza;

d) uno dall'Amministrazione comunale di Piacenza.

Art. 9.

Le nomine di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 8 saranno fatte su rispettive liste di tre nomi proposti dalla Amministrazione della Cassa di risparmio di Piacenza.

Art. 10.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che appartengono in qualunque modo alle Amministrazioni di altri istituti di credito aventi sedi o succursali nella zona d'azione della Cassa, come non possono farne parte i componenti delle Amministrazioni provinciale e comunale di Piacenza e gli impiegati di tutti questi enti; nè contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso; nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso; nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o negli altri casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 11.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e uno nel quarto.

Nei primi tre anni, i membri uscenti sono designati mediante estrazione a sorte; in seguito per anzianità.

Nel secondo e nel terzo anno non saranno sorteggiati gli eletti in luogo dei due che furono estratti nel primo e nel secondo.

Alle vacanze che accadono fuori di turno, verrà provveduto nel più breve termine con la sostituzione da farsi da quell'ente che aveva nominato l'uscente di carica.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Nel caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione, e da questi accettate.

Art. 12.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui all'art. 17, e per gli altri incarichi e servizi che fossero loro affidati, nella misura che verrà fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

A ciascun membro non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 13.

E' vietato agli amministratori di contrarre obbligazioni con la Cassa, sia dirette che indirette.

Quegli amministratori che, all'atto della nomina, abbiano obbligazioni con l'Istituto debbono estinguerle nel termine di sei mesi dal giorno in cui assunsero l'ufficio, o alla scadenza delle obbligazioni stesse, quando essa cada prima di tale termine, pena la decadenza dall'ufficio, che dovrà essere pronunciata dal Consiglio, all'immediata scadenza del termine.

E' parimenti fatto divieto agli amministratori di prendere parte ad adunanze e deliberazioni riguardanti affari in cui siano interessati i loro congiunti od affini fino al terzo grado, o enti o società da essi amministrati.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie a norma di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti dei funzionari, degli impiegati, e del personale in genere, secondo le norme del regolamento;

6) sul turno dei consiglieri pel funzionamento del Comitato di cui all'art. 17 e successivi;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio e del Comitato;

9) sui conti consuntivi annuali;

10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e loro classificazione;

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficienza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e loro locazioni;

15) sulle formalità per l'emissione dei libretti, sulla istituzione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

17) sulle operazioni di cui all'art. 58;

18) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le decisioni adottate entro i limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

19) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga immutato il credito della Cassa;

20) sulle transazioni qualunque ne sia l'importo;

21) sulle partecipazioni ad istituti od enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

22) sulla nomina dei rappresentanti della Cassa in seno al Consiglio di amministrazione degli enti vari a cui sia richiesto di provvedere;

23) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive.

Art. 15.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese, ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale.

Le convocazioni del Consiglio si fanno di regola mediante avviso scritto contenente la indicazione degli affari principali da trattarsi, e deve essere recapitato almeno 24 ore prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Per le deliberazioni previste dall'art. 14, n. 18, occorre la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano. Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio: in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Funge da segretario del Consiglio il direttore generale o il vice direttore generale, che possono farsi coadiuvare per la redazione dei verbali da un funzionario dell'ufficio di segreteria.

I verbali delle adunanze, compilati dal segretario del Consiglio, vengono trascritti a cura dell'ufficio segreteria nello apposito libro dei verbali, e firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario; saranno letti ed approvati nella successiva seduta di Consiglio, con facoltà ai consiglieri intervenuti di fare constare in seduta il loro eventuale dissenso sulla redazione del verbale.

Nei casi di deliberazioni da adottarsi d'urgenza, il presidente può chiedere al Consiglio la immediata approvazione del verbale per la parte riguardante detta deliberazione, che, ottenuta tale approvazione, avrà immediato pieno effetto legale senza bisogno di ulteriore ratifica.

Art. 16.

Il consigliere che non interviene alla seduta per quattro volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO IV

Comitato

Art. 17.

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri, chiamati per turno, secondo l'ordine da stabilirsi ogni anno dal Consiglio, e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 18.

Il Comitato:

a) sovraintendente alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio, per quanto è di attribuzione di questo ultimo.

Art. 19.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana, ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta per iscritto almeno due membri.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Comitato devono sempre risultare dall'apposito libro firmato volta per volta da tutti gli intervenuti alla seduta.

TITOLO V
Presidente

Art. 20.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato, e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche, o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Consente alle riduzioni delle somme iscritte ipotecariamente per la parte effettivamente pagata.

Consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni di precetto eseguite dall'Istituto o da terzi, anche nel caso in cui il credito dell'Istituto si trovi in corrente, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza, o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

TITOLO VI
Collegio sindacale

Art. 21.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci; di essi uno è nominato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza, e due dalla Federazione delle Casse di risparmio per l'Emilia, avente sede in Bologna, alla quale la Cassa appartiene.

In caso di vacanza di alcuno dei sindaci, per qualsiasi motivo, si deve subito provvedere alla sua sostituzione da parte di chi lo ha nominato.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del Comitato.

Le attribuzioni dei sindaci sono stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Art. 22.

L'emolumento dei membri del Collegio sindacale è fissato dal Consiglio tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 23.

Valgono anche per i sindaci le incompatibilità e i divieti di cui agli articoli 10 e 13.

TITOLO VII
Direttore generale e personale

Art. 24.

La Direzione della Cassa è affidata a un direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, che è a capo di tutti gli uffici e del personale.

Al direttore generale, in caso di impedimento o di assenza, supplisce con tutte le facoltà ad esso spettanti il vice-direttore generale. In caso di assenza o di impedimento anche di questi, le sue funzioni verranno svolte da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Di fronte ai terzi, al conservatore dei registri immobiliari alle amministrazioni e agli uffici pubblici la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

Il direttore generale e il vice-direttore generale, sono tenuti a dare cauzione nella misura determinata dalle norme vigenti in materia.

Art. 25.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso interviene inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Esso interviene alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 14.

Il direttore generale dirige, sorveglia, istruisce gli affari della Cassa, e ne regola l'andamento, e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza, gli atti e contratti debitamente approvati, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente, e compie altresì tutte quelle altre funzioni cui viene delegato dal Consiglio.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, da luogo a luogo.

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il Consiglio, su proposta del direttore generale, ha facoltà di delegare la firma ad altri funzionari o impiegati, con le modalità, le cautele e limiti che esso crederà di stabilire.

Art. 26.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i diritti e doveri del personale, le cauzioni di carica, e le norme per il trattamento di quiescenza di esso.

Art. 27.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione del quinto dello stipendio.

TITOLO VIII
Depositi a risparmio

Art. 28.

La Cassa accetta in deposito fruttifero, a partire da lire cento, le somme che le vengono affidate.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire limiti massimi del credito fruttifero per qualunque categoria di libretti.

Art. 29.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 30.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale.

c) vincolati a tempo;
d) contro buoni fruttiferi;
e) in conto corrente.

Art. 31.

All'atto del primo versamento viene rilasciato un libretto firmato dal presidente o da chi lo sostituisce, e dal direttore generale o da chi ne fa le veci.

I libretti, muniti del timbro d'ufficio e numerati progressivamente, riporteranno i patti principali che li regolano, e dovranno essere in perfetta corrispondenza coi registri della Cassa.

Non si ricevono depositi in alcun libretto di risparmio, nè si concedono rimborsi, se non viene presentato il libretto per le debite annotazioni.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto dei libretti, i quali ultimi dovranno giustificare tale loro qualità nei modi di legge.

I rimborsi sui libretti nominativi ma pagabili al portatore, e sui libretti al portatore anche con indicazione di un nome, sono fatti al presentatore senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Di ogni singolo versamento o rimborso verrà fatta cronologicamente sul libretto annotazione, contrassegnata dagli impiegati debitamente delegati.

Le annotazioni così contrassegnate, che vengono riportate anche sui registri della Cassa, comprovano in ogni caso l'esecuzione delle operazioni e costituisceno da sole titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Ogni registrazione, dichiarazione di vincolo ed annotazione in genere sui libretti, non impegna l'Istituto se non sia controfirmata dal suo personale in conformità al comma precedente.

Il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato ai minori, salvo l'opposizione del rappresentante legale del minore.

Art. 32.

I libretti al portatore si cedono con la semplice tradizione; i nominativi non sono trasferibili che con le norme di legge vigenti pel trapasso dei titoli nominativi.

Art. 33.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Trattandosi di condizioni dipendenti da atti speciali (decreti di preture, tribunali, testamenti, rogiti e simili) dovrà essere rilasciata all'Istituto copia di tali atti autentica o collazionata dall'Istituto.

Art. 34.

Sui libretti che risultino vincolati o condizionati a sensi dell'articolo precedente, sono ammessi versamenti in ogni momento, purchè essi rimangono sottoposti al medesimo vincolo e alle medesime condizioni fissate all'atto del primo deposito.

Art. 35.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 36.

Il saggio d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile. E' reso pubblico con avviso affisso nei locali dell'Istituto.

Sulle somme depositate la Cassa corrisponde l'interesse con valuta dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento. Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso, od a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Le frazioni di lira non sono fruttifere.

Art. 37.

Gli interessi, esclusi quelli sui buoni fruttiferi, si liquidano alla fine di ogni anno o prima qualora il libretto venga estinto.

Gli interessi esistenti al 31 dicembre si capitalizzano, per divenire fruttiferi, nella misura stessa dei depositi, col primo gennaio successivo, indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Tali interessi, così capitalizzati, possono essere ritirati interamente a vista entro lo stesso mese di gennaio.

Art. 38.

Ogni cambiamento nella misura dell'interesse sui depositi è reso noto al pubblico con avviso affisso all'ingresso degli uffici della Cassa.

Art. 39.

I depositi in libretti a risparmio sono considerati imprescrittibili.

La liquidazione degli interessi cessa quando i libretti non siano più stati presentati da 30 anni per alcuna operazione di deposito, di prelievo o per l'annotazione degli interessi.

Art. 40.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori o frodi che si fossero verificati nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

Art. 41.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 42.

La Cassa sospende il rimborso dei depositi: quando il libretto risulti alterato, quando esiste il fermo per smarrimento, sottrazione o distruzione, e quando vi sia controversia sui diritti a succedere, o per richiesta dell'autorità giudiziaria.

Sospende inoltre ogni rimborso: sui libretti al portatore in caso di denunzia scritta di sottrazione, distruzione o smarrimento, di controversia sui diritti a succedere, o a richiesta dell'autorità giudiziaria; sui libretti nominativi ordinari, speciali e di conto corrente nei casi di sottrazione, distruzione o smarrimento, quando vi sia opposizione in caso di fallimento del titolare, o a richiesta del legale rappresentante del minore, o dell'inabilitato.

L'opposizione dev'essere in ogni caso fatta per iscritto e notificata per atto d'ufficiale giudiziario.

La Cassa sospende altresì i rimborsi sui libretti nominativi quando non consti l'identità del presentatore con il titolare del libretto, nè la legale rappresentanza della persona, nè la regolarità dei titoli presentati, oppure ancora quando, pur constando la legalità del credito e la identità della persona, questa risulti incapace.

Infine la Cassa sospende i rimborsi sui libretti nominativi nei casi di sequestro o di pignoramento e negli altri casi previsti dalla legge.

Non è ammesso il sequestro, presso l'Istituto, del credito rappresentato da libretti nominativi ma pagabili al portatore, o da libretti al portatore ancorchè aventi indicazione di un nome.

Art. 43.

Pei libretti nominativi di ogni specie pagabili al procuratore legale dell'intestato, la Cassa eseguisce validamente i rimborsi al procuratore del titolare, sino a che questi od i suoi eredi ed aventi causa non l'abbiano legalmente diffidata dal farlo.

Art. 44.

In caso di distruzione, sottrazzione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, quando si verifichi la distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti di importo non superiore a quello per il quale le vigenti disposizioni di legge lasciano facoltà al Consiglio di prescindere dalla procedura ordinaria di ammortamento, il Consiglio stesso stabilirà sotto quali condizioni e contro quali garanzie si procederà all'emissione dei duplicati.

Il regolamento per i servizi interni stabilirà le precise norme e modalità per l'apposizione delle note di fermo e la emissione dei duplicati.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio

Art. 45.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza delle norme e degli usi vigenti in materia circa i termini di preavviso.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione generale di pagare immediatamente le somme richieste, all'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 46.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone od enti ammessi ad usufruirne secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

A favore di una stessa persona o di uno stesso ente non potrà essere rilasciato che un solo libretto.

Per i limiti massimi dei depositi fruttiferi, dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè per i termini di preavviso, si osservano le disposizioni e norme che regolano tale materia.

Art. 47.

L'ammontare complessivo del credito, iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 48.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alla categoria sopra indicata, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Qualora per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Depositi vincolati

Art. 49.

A richiesta del depositante potranno essere rilasciati libretti nominativi od al portatore con vincolo di tempo, sui quali sarà corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Il vincolo di tempo non potrà essere inferiore a mesi tre; il credito inscritto sul libretto non potrà essere inferiore a lire mille.

I versamenti su libretti vincolati, successivi a quello iniziale, sposteranno la decorrenza del vincolo, per modo che questo decorrerà sempre con effetto dall'ultimo deposito.

Art. 50.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta solo annualmente al 31 dicembre.

Art. 51.

Qualora, alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un egual periodo.

Art. 52.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme vigenti.

Buoni fruttiferi

Art. 53.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente

Art. 54.

La Cassa accetta depositi in conto corrente con le modalità stabilite dal regolamento, corrispondendo a tali depositi, un interesse minore di quello dei depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate. nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 55.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni ed, eccezionalmente, mediante ordini scritti di utilizzo.

La misura massima della somma rimborsabile a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori, sono regolati dalle norme ed usi vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può, peraltro, autorizzare la Direzione generale a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Divieto di notizie sui depositi

Art. 56.

Pei libretti nominativi è vietato di fornire indicazioni di qualsiasi sorta sulle somme depositate in essi tranne che alla persona dell'intestato o dei suoi rappresentanti ed eredi, e per gli altri libretti soltanto su presentazione del titolo di deposito o di richiesta dell'autorità giudiziaria.

TITOLO IX
Operazioni passive varie

Art. 57.

La Cassa di risparmio compie inoltre le seguenti operazioni passive:

a) risconta il proprio portafoglio;

b) fa riporti, anticipazioni su titoli di proprietà;

c) cede i propri crediti e contrae operazioni passive quando ciò sia opportuno per il regolare andamento del proprio esercizio.

TITOLO X
Operazioni attive e varie

Art. 58.

La Cassa di risparmio può compiere le seguenti operazioni attive

1) sconta:

a) cambiali, assegni e tratte; buoni del Tesoro; note di pegno emesse da magazzini generali od istituti legalmente autorizzati; cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, di titoli sui quali la Cassa può fare anticipazioni;

b) annualità a debito dello Stato e di enti pubblici in forza di leggi o convenzioni;

c) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2) concede sovvenzioni su cambiali con due firme o con una firma ed altra garanzia, secondo il successivo art. 63;

3) fa anticipazioni e riporti con le norme di cui al successivo articolo 62, sopra:

a) titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) merci o derrate;

4) concede mutui e prestiti in genere, nonchè conti correnti, a privati o società, tanto chirografari quanto garantiti da ipoteca o da cessione o pegno di crediti o di merci o derrate, o da pegno di valori ammessi alle operazioni di anticipazione di cui al precedente n. 3 o da fidejussione. Qualora i conti correnti chirografari siano assistiti da garanzia di cambiale, questa deve essere munita di almeno due firme che godano opinione di solvibilità e di moralità;

5) concede mutui e conti correnti ad enti pubblici e corpi morali con le cautele e garanzie richieste per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6) acquista e vende titoli della specie di quelli ammessi per le operazioni di anticipazione;

7) acquista crediti certi liquidi ed esigibili senza condizioni verso lo Stato, enti pubblici e corpi morali, a determinate scadenze;

8) accorda prestiti contro cessione di stipendi o salari in conformità alle disposizioni di legge, con assicurazione sulla vita e dei rischi diversi, e con le altre cautele stabilite dal Consiglio di amministrazione;

9) assume partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti od istituti di pubblica utilità, di credito o di previdenza legalmente riconosciuti, che abbiano finalità analoghe a quelle delle casse di risparmio;

10) concede sovvenzioni provvisorie a favore dei Comuni, Provincie ed enti per i quali l'Istituto compie i servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto;

11) fa operazioni di credito agrario a termini delle vigenti leggi;

12) deposita somme in conti correnti liberi o vincolati ed in altre forme, nonchè titoli e valori, presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito fra le Casse di risparmio italiane, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, altre casse di risparmio, e monti di credito su pegno di 1ª categoria;

13) concede sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio della Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

14) acquista immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 59.

La Cassa di risparmio può compiere inoltre le seguenti operazioni:

1) concede ed accetta servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

2) incassa effetti semplici e con documenti, titoli cedole, e compie ogni altra operazione di commissione;

3) assume servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria e tesoreria per Provincie, Comuni, consorzi ed altri enti morali, che hanno sede nella zona di azione della Cassa di risparmio;

4) compie servizi di cassa per conto di terzi;

5) concede prestiti di titoli o valori per cauzioni od altri usi con le garanzie e cautele di che all'art. 63;

6) riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito;

7) cede in locazione cassette di sicurezza secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia;

8) previa copertura, compra e vende titoli per conto di terzi e cura il collocamento di prestiti pubblici;

9) compie ogni altra operazione che per le leggi speciali o per disposizione di organi superiori venissero affidate alle casse di risparmio, in esse comprese la gestione ed amministrazione di patrimoni.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

Art. 60.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve ecedere il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di essere al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e rinnovazione dei prestiti per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Disciplina delle operazioni varie

Art. 61.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito, e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Il valore degli immobili verrà debitamente accertato mediante perizia redatta da periti di fiducia della Cassa.

Gli edifici sia urbani che rustici da sottoporsi all'ipoteca devono essere assicurati contro i danni degli incendi e della caduta del fulmine presso compagnie legalmente autorizzate e benevise all'Istituto, e nella polizza relativa sarà iscritta la clausola che il contratto si intende operativo anche a favore della Cassa. Questa può assumere anche direttamente il contratto assicurativo, nel quale caso pattuirà nell'atto di mutuo il rimborso del premio che anticipa.

La durata dei conti correnti ipotecari non può eccedere gli anni cinque.

La durata dei mutui ipotecari non può eccedere i quindici anni. Saranno rimborsabili a partire dal primo anno della stipulazione, con rate fisse comprensive di capitale e di interessi.

Gli impieghi in mutui ipotecari e conti correnti ipotecari non potranno mai superare l'8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Gli impieghi in operazioni di sconto di annualità a debito dello Stato e di enti pubblici e di acquisto di crediti verso lo Stato ed enti pubblici, non potranno mai superare il 5 % delle attività amministrative (patrimonio e depositi).

Gli impieghi in mutui e conti correnti chirografari a favore di enti pubblici e corpi morali non potranno mai superare il 16 % delle attività medesime.

La durata dei mutui chirografari a favore degli enti pubblici e dei corpi morali non può eccedere gli anni venti.

Il totale delle partecipazioni di cui all'art. 58, n. 9, non può superare il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Art. 62.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo 58 paragrafo 3) verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili (merci o derrate) di cui ai paragrafi 3) e 4) dell'art. 58, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel caso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia i suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 63.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme che godano opinione di solvibilità e moralità.

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi con una sola firma cambiali ed effetti commerciali muniti della sola firma di traenza, e aperture di credito in conto corrente garantite da semplice obbligazione chirografaria del correntista fino all'importo massimo di L. 3.000.000 complessivamente per ciascun obbligato e per un ammontare globale non superiore al 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato alla amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

Potranno essere concessi rinnovi, previa decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata prevista dalle leggi speciali vigenti in materia.

Il fido da concedersi al uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dall'organo di vigilanza a norma di legge.

Nelle operazioni combiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 64.

Nei riguardi dei contraenti con la Cassa di risparmio ed aziende annesse deve ritenersi che essi abbiano accettato ed approvato, fin dall'inizio dei rapporti, tutte le condizioni di conto ed i regolamenti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore della Cassa di risparmio, od aziende annesse, garantiscono con l'intero valore qualsiasi altro credito diretto od indiretto della Cassa e delle aziende stesse, verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile, sia esso sorto anteriormente, o successivamente all'operazione garantita.

Quando tra la Cassa di risparmio od aziende annesse ed i loro contraenti esistono diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accertata ed approvata dal contraente fin dalla apertura dei diversi conti e che il credito della Cassa o delle aziende annesse sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di esse

Gli interessi scaduti sulle somme dovute per qualsiasi titolo alla Cassa di risparmio od aziende annesse sono di diritto produttivi a loro volta di interessi a norma delle leggi vigenti.

A tale effetto la capitalizzazione sarà fatta per periodi semestrali nella misura dell'1% in più del tasso convenuto per il debito capitale

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

TITOLO XII

Fondo cronicità e vecchiaia per operai e contadini

Art. 65.

La Cassa di risparmio amministra gratuitamente un fondo da essa stessa costituito, di poi eretto in ente morale con regio decreto 10 giugno 1900, per le pensioni di cronicità e di vecchiaia per gli operai e lavoratori dei campi della Provincia e città di Piacenza, retto da un proprio statuto.

TITOLO XIII

Bilancio ed utili annuali

Art. 66.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Collegio sindacale provvederà alla revisione del rendiconto annuale della gestione.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio che verrà pubblicato nel più breve tempo possibile.

Art. 67.

Gli utili netti che derivano annualmente dalla gestione della Cassa, sono attribuiti, per almeno sette decimi, al fondo di riserva ed al fondo comune di garanzia federale; non oltre i tre decimi degli utili stessi possono destinarsi ad erogazioni per opere di assistenza e di pubblica utilità.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi, ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad erogazioni per opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi degli utili stessi.

Art. 68.

La parte degli utili annuali destinati a scopi di utilità, assistenza e beneficenza pubbliche, viene erogata in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 69.

Il Fondo pensioni e la Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto, amministrati dalla Cassa, oltre ad essere costituiti dal contributo annuo della Cassa di risparmio nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, comprendono anche le ritenute su tutti gli stipendi nella misura prescritta dal regolamento.

TITOLO XIV

Disposizioni generali

Art. 70.

Le modificazioni che vogliorsi arrecare al presente statuto vengono promosse dal Consiglio di amministrazione e deliberate dal Consiglio stesso secondo le procedure di legge.

In ogni caso tali modificazioni, non possono essere presentate all'approvazione degli organi di vigilanza, se non hanno ottenuto il voto favorevole di almeno 6 (sei) membri del Consiglio.

Art. 71.

I regolamenti interni approvati dal Consiglio, a seconda del bisogno, stabiliscono l'economia interna dell'Istituto, le incombenze dei dipendenti di ogni grado, e tutto quanto concerne la trattazione degli affari, l'esecuzione delle operazioni e le discipline pel servizio, al fine di garantire la regolarità e l'esattezza di tutte le operazioni proprie dell'Istituto.

(152)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 stesso mese ed anno, con il quale i signori ing. Enrico Fioravanti Cinci ed il dott. Mario Magnanensi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori ing. Enrico Fioravanti Cinci ed il dottor Mario Magnanensi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(92)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 24 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre stesso anno, con il quale i signori dott. Sergio Cabani e Giuseppe Galleni sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara;

Visto il decreto Ministeriale del 18 ottobre 1947, con il quale i signori Teofilo Del Veneziano e Carlo Vennai sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa in sostituzione dei signori Cabani e Galleni;

Considerato che i signori Del Veneziano e Vennai, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori Teofilo Del Veneziano e Carlo Vennai sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(94)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Modificazione allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 28 aprile 1942, modificato con decreto Ministeriale in data 12 febbraio 1951;

Vista la deliberazione in data 5 ottobre 1951 del Consiglio di amministrazione dell'azienda anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 23 dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, è modificato come segue:

Art. 23. — « La durata dei prestiti è stabilita in mesi sei.

A richiesta del pignorante sono ammessi anche prestiti con la durata di tre mesi.

Possono essere concesse fino a tre rinnovazioni per le operazioni della durata di sei mesi, fino a cinque rinnovazioni per quelle della durata di tre mesi. La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere concessa, previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti costituiti in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con il conseguente riscatto degli oggetti costituiti in pegno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 22 dicembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guglielmo Cianciulli, Vice console onorario di Haiti a Napoli.

(178)

In data 22 dicembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alfredo Perito, Console generale di Paraguay a Genova.

(179)

In data 22 dicembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Juan Durland Nieto, Console generale di Cuba a Genova.

(180)

In data 8 gennaio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rui Anibal Duarte, Console di Portogallo a Milano.

(237)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 13

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 16 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,175
Id. 3,50 % 1902	65,10
Id. 3 % lordo	64,25
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,575
Id. 5 % 1936	90,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,75
Id. 5 % 1960	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,90
1 dollaro canadese	» 620,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

N. 14

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,92	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 17 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	65,10
Id. 3 % lordo	64,25
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,675
Id. 5 % 1936	90,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,70
Id. 5 % 1960	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 17 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 620,50

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1952, i poteri conferiti al rag. Aurelio Bibbiani, commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta, sono stati prorogati al 30 aprile 1952.

(165)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ferace », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ferace », con sede in Roma, costituita con atto 18 gennaio 1947 del dott. Olinto De Vita, notaio in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge.

(164)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « L'Integrale », con sede in Piscinola (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa agricola « L'Integrale », con sede in Piscinola (Napoli), costituita con atto 22 agosto 1946 per notaio dott. Fortunato Antonio, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(184)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pesaro Urbino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Pesaro Urbino in data 10 aprile 1951, n. 12948, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pesaro Urbino.

La Commissione stessa è così costituita.

Presidente:

Martusciello dott. Arturo.

Membri:

Seppilli prof. Alessandro;
Severi prof. Lucio;
Babudiero prof. Brenno, dell'Istituto superiore di sanità;
Calisti prof. Enrico.

Segretario:

Carrubba dott. Saverio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Pesaro Urbino.

Roma, addì 24 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(64)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nella Accademia di arte drammatica, riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 novembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945; n. 47;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320;
Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500;
Vista la legge 3 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1229;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 246;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;
Vista la legge 4 luglio 1950, n. 537;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio, in data 30 agosto 1950, n. 85081/12106, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nell'Accademia di arte drammatica, riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice-segretario nel ruolo del personale di segreteria nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nella Accademia di arte drammatica, ed eventualmente indicare a quali. Dovranno altresì dichiarare se siano stati destituiti da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo, su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece un certificato dell'Università, su carta da bollo da L. 24, ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) copia aggiornata dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con la annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

3) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

4) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

5) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui al n. 2, i candidati che prestino servizio presso la Direzione generale antichità e belle arti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1 Gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti.

2. Gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24.

3. Coloro che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

4. Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 222860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina; la dichiarazione integrativa potrà essere presentata dopo la data di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali.

5. I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6. I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

7. Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

8. I figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

10. I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

11. I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24.

12. I decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

13. Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno. Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posto

di vice-segretario nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia nazionale d'arte drammatica.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

I concorrenti dovranno fare dichiarazione esplicita che potrà essere compresa nel corpo della domanda, di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte verteranno: una su un tema di diritto civile od amministrativo, una su un tema di cultura storica e letteraria ed una sulla contabilità generale dello Stato.

Al concorrente saranno essegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materia della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e il diritto sindacale e del lavoro;

b) la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e particolarmente quella delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, dei condannati e confinati politici, nonchè del personale non di ruolo. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176 e nel decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, e loro modificazioni.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Essi dovranno comunicare l'accettazione o la rinuncia della nomina mediante apposita dichiarazione scritta, nel termine che verrà fissato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1951

Il Ministro: Gonella

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1951
Registro n. 40, *foglio n.* 280

(260)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Esito del concorso per esami ad un posto di capo di laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per il laboratorio di patologia vegetale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 4 settembre 1950, col quale venne indetto un concorso per esami ad un posto di capo di laboratorio ordinario di 2ª classe nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per il laboratorio di patologia vegetale;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 15 maggio, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti gli atti e la relazione finale in data 3 ottobre 1951 della cennata Commissione giudicatrice da cui risulta che al concorso di che trattasi ha partecipato soltanto il prof. dott. Castellani Ettore, aiuto direttore di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*), dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e foreste e che il medesimo nelle prove di esami ha riportato la votazione di punti 50 su 50;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Il prof. dott. Ettore Castellani è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di capo di laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) del ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per il laboratorio di patologia vegetale con punti 50 su 50.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1951

p. *Il Ministro*: Brusasca

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1951
Registro Africa Italiana n. 4, *foglio n.* 378. — Zanca

(66)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.